



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

Massimo Gagliardi	Presidente
Marco Catalano	Consigliere
Ferruccio Capalbo	Consigliere (relatore)
Emanuele Scatola	Referendario
Ilaria Cirillo	Referendario
Stefania Calcari	Referendario
Rosita Liuzzo	Referendario
Tommaso Martino	Referendario

Nella camera di consiglio del 16 marzo 2022

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 797 del 3 febbraio 2022, con la quale il Sindaco del Comune di CALVI RISORTA (CE) ha chiesto un parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

VISTO il decreto del Presidente di Sezione, n. 29 del 16.09.21, con il quale, per esigenze organizzative connesse agli impegni inerenti l'espletamento della attività istruttoria afferente al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della regione Campania relativo all'esercizio finanziario 2020, si è disposto il cambio del relatore originariamente individuato;

VISTA la mail del 22.02.22 con la quale si è deferito al collegio il parere in esame;

VISTO il decreto n. 28/21 con il quale si è attribuito al presidente aggiunto, tra l'altro, la funzione di presiedere i collegi convocati nella materia consultiva;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 13/22 con cui è stata convocata la odierna camera di consiglio UDITO il relatore, Referendario Dott. Ferruccio CAPALBO

FATTO e DIRITTO

1) Oggetto del parere

Con nota pervenuta alla Sezione il 3 febbraio 2022 (acquisita al prot. n. 797 del 3 febbraio 2022), il Sindaco del Comune di CALVI RISORTA (CE) ha inoltrato richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n.131, in merito al se, nell'ambito della disciplina di cui all'art 113 dlgs 50/16 in tema di incentivi per funzioni tecniche:

- 1. L'individuazione dei dipendenti beneficiari dell'incentivo con un atto formale (individuazione del cd. gruppo di lavoro) può essere tardiva – e quindi successiva- rispetto all'effettivo avvio della procedura di gara ed avvenire mediante atto che accerti successivamente le specifiche attività svolte dai dipendenti nell'ambito di detta procedura?**
- 2. Nel caso degli affidamenti di servizi e forniture per i quali – a norma della disciplina esposta in premessa – per la corresponsione degli incentivi è obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione (es. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro) tale nomina può essere tardiva, ossia avvenire dopo l'inizio dell'esecuzione del servizio o della fornitura, e legittimare la corresponsione degli incentivi anche per le attività svolte dal gruppo di lavoro nelle more della nomina del direttore dell'esecuzione?**

Oppure sarà possibile corrispondere gli incentivi oggetto del presente parere unicamente per le attività svolte successivamente alla nomina del direttore dell'esecuzione?

2) Ammissibilità della richiesta di parere.

Secondo consolidati orientamenti della Magistratura contabile in tema di pareri, ex art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, occorre verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta di parere in riferimento, sia sotto il profilo soggettivo, circa la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, circa l'attinenza dei quesiti prospettati alla materia contabile.

2.1) Ammissibilità soggettiva.

La richiesta di parere all'esame è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del Comune, ossia dal rappresentante dell'Ente. Valgono, in proposito, gli ormai consolidati orientamenti della Sezione delle Autonomie di cui all'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 ed alla deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

2.2) Ammissibilità oggettiva.

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata anzitutto l'attinenza della questione alla materia della "contabilità pubblica", così come delineata nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 e, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006, nonché nella deliberazione della medesima Sezione delle Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG.

Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l'astrattezza della questione, in quanto occorre – come già anticipato – *che "ausilio consultivo per quanto possibile deve essere reso senza che esso costituisca un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali e ponendo attenzione ad evitare che di fatto si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali"* (v. in proposito, tra le tante, SRC Lombardia, parere 09.06.2017 n. 185).

Quanto, più in particolare, alla preliminare verifica in tema di attinenza alla "materia di contabilità", la Corte ha affermato che la "*nozione di contabilità pubblica*", pur assumendo tendenzialmente "*un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano [...]l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*" (deliberazione 5/AUT/2006), non può non involgere anche quelle questioni che risultino connesse "*alle modalità di utilizzo delle risorse*

pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica [...] contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (deliberazione n. 54/SSRR/CONTR/2010).

In questa ampia accezione di "contabilità pubblica" sicuramente rientrano anche le questioni, come quella in esame, attinenti alla esatta interpretazione del disposto di cui all'art. 113 d.lgs. 50/16 in tema di incentivi per funzioni tecniche.

Giova, altresì, prosì in evidenza che i quesiti non devono contenere riferimenti a scelte discrezionali di natura politica, ma devono essere in connessione diretta ed immediata con provvedimenti di gestione da adottare o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza della corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'ente che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge.

In sostanza il parere non deve dare soluzione alle scelte operative discrezionali dell'ente, ovvero determinare una sorta di inammissibile sindacato sull'attività amministrativa, né individuare e se del caso chiarire le regole di contabilità pubblica già presenti nel tessuto normativo (cfr Sezione delle autonomie deliberazione cinque/2006; sezione Lombardia numero 78/2015).

Va altresì sottolineato, così come sancito dalla delibera della Sezione autonomie sopracitata, per un corretto inquadramento della nozione di contabilità pubblica, irrinunciabile cornice all'esplicitazione del richiesto parere alla sezione del controllo che: " se è vero che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese e alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico.

Alla luce di tutto quanto sopra, trattandosi di tematica di carattere generale, annoverabile nell'ambito della materia contabilistica, così come sopra perimetrata, la richiesta di parere in esame è, dunque, ammissibile anche oggettivamente.

3) Oggetto del quesito

Torna ancora una volta all'attenzione della Sezione la problematica concernente la interpretazione del disposto di cui all'art. 113 d.lgs. 50/16, recante la controversa disciplina in tema di erogazione degli incentivi per funzioni tecniche (*cfr da ultimo questione di massima sollevata con delibera della Sezione, n. 170/QMIG del 25/06/21, decisa con delibera della Sezione delle Autonomie, 16/SEZAUT/2021/QMIG*).

Nello specifico caso all'esame, la questione posta concerne un ulteriore aspetto applicativo dell'istituto in esame, relativo, più in particolare, al se:

- a) L'individuazione dei dipendenti beneficiari dell'incentivo con un atto formale (individuazione del cd. gruppo di lavoro) può essere tardiva — e quindi successiva — rispetto all'effettivo avvio della procedura di gara ed avvenire mediante atto che

accerti successivamente le specifiche attività svolte dai dipendenti nell'ambito di detta procedura;

- b) Nel caso degli affidamenti di servizi e forniture per i quali — a norma della disciplina esposta in premessa — per la corresponsione degli incentivi è obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione (es. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro), tale nomina può essere tardiva, ossia avvenire dopo l'inizio dell'esecuzione del servizio o della fornitura, e legittimare la corresponsione degli incentivi anche per le attività svolte dal gruppo di lavoro nelle more della nomina del direttore dell'esecuzione o, viceversa, se è possibile corrispondere gli incentivi in parola unicamente per le attività svolte successivamente alla nomina del direttore dell'esecuzione.

Si chiede, in sostanza, di conoscere se la individuazione tardiva, rispetto al concreto avvio della procedura di gara, dei beneficiari dell'incentivo in parola incida, impedendola, sulla concreta erogabilità dello stesso, anche con particolare riferimento allo specifico caso di ritardo della nomina del direttore della esecuzione nell'ambito degli appalti di servizi e forniture per i quali la stessa è obbligatoria.

Giova in proposito subito porre in evidenza che, sebbene siano davvero numerose le pronunce rese sulla tematica in parola da questa Corte dei conti, in sede consultiva, nessuna delle stesse ha affrontato e risolto ex professo la tematica di cui al quesito in esame.

Di recente, la sola pronuncia della sezione Emilia-Romagna, n. 11/2021, interpellata, tra l'altro, anche a tal specifico proposito, ha dichiarato il relativo quesito inammissibile.

4) excursus normativo

Ai fini della disamina nel merito del quesito in esame, è opportuno premettere una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, utile a desumerne la "ratio" e le finalità specifiche dell'incentivo in parola.

Gli incentivi tecnici storicamente nascono come correlati proprio alle funzioni progettuali, stante il principio che alla predisposizione del progetto dovessero provvedere, di regola, gli Uffici tecnici interni alle Amministrazioni, costituendo l'affidamento esterno una mera eccezione: principio introdotto dall'art. 1 del R.D. n. 422 del 1923, reiterato dagli articoli 17 e 18 della abrogata L. n. 190 del 1994 (c.d. "Legge Merloni"), nonché confluito nell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001 e, al contempo, consolidatosi anche a livello giurisprudenziale.

In considerazione di tale conformazione dell'attività di progettazione, l'art. 18 della L. n. 190 del 1994 introdusse l'istituto degli incentivi c.d. "alla progettazione", poi ripreso - seppure con oscillazioni, nel tempo, delle relative percentuali - dall'art. 92 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Con gli articoli 13 e 13-bis del D.L. n. 90 del 2014 e la relativa L. di conversione n.114 del 2014, l'istituto fu, poi, profondamente innovato e la disciplina degli incentivi alla progettazione interna di opere o lavori, con effetto dal 19/08/2014, non più allocata nell'abrogato

comma 5 dell'art. 92 del D.lgs. n. 163 del 2006, venne riproposta, con modifiche, all'interno del successivo art. 93, escludendosi:

a) la categoria dirigenziale dall'erogazione dei compensi incentivanti, in quanto - ove pure essa fosse chiamata a svolgere funzioni tecniche, quali quelle elencate - doveva ritenerle retribuite dall'onnicomprendente trattamento economico percepito (comma 6-bis, aggiunto all'art. 92), con eccezione reiterata in modo espresso nell'ultimo inciso del terzo comma dell'art.113 del nuovo Codice;

b) le attività di pianificazione urbanistica, nonché quelle di progettazione riguardante attività di manutenzione straordinaria e ordinaria, dal novero delle attività tecniche incentivabili.

Con la entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al vigente d.lgs. 50/16, gli incentivi non retribuiscono più l'espletamento di funzioni progettuali da parte dei dipendenti.

L'esclusione, dall'ambito di operatività dei nuovi incentivi tecnici, dell'espletamento di funzioni progettuali è da ricondurre, già a monte, alla *ratio* della legge delega emanata per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 1, lett. rr, L. n. 11 del 2016), secondo la quale detti compensi sono finalizzati a incentivare specifiche attività - di natura eminentemente tecnica - svolte dai dipendenti pubblici, tra cui quelle di programmazione, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, nonché di esecuzione del contratto, "escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione", in modo espresso ed inequivoco (*CdC, Sez. Controllo Lazio, pronuncia n. 57/2018*).

La disciplina vigente, dunque, degli incentivi in esame è dettata dall'art. 113, dlgs 50/16, da esaminarsi in combinato disposto con gli artt. 31 e 213, del medesimo dlgs 50/16, nonché con le disposizioni di "maggior dettaglio" dettate dall'ANAC ai sensi del richiamato art. 31, comma 5, attraverso le Linee guida n. 3, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico dei procedimenti per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 (*CdC, Sez. Controllo Veneto, pronuncia n. 301/2019*).

5) disciplina vigente

Alla luce del disposto di cui al predetto art 113 d.lgs. 50/2016, rileva, per quanto di interesse ai fini della disamina del quesito in parola, la previsione di un sistema compiuto di vincoli per l'erogazione degli incentivi stessi, perimetrandone l'ambito applicativo sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo (*Cfr Sez. Aut. 2/19*).

5.1) limiti oggettivi

Quanto ai limiti concernenti il profilo oggettivo, si è prevista la remunerabilità delle sole seguenti funzioni tecniche:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;

- di valutazione preventiva dei progetti;
- di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- di RUP;
- di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Nello specifico caso, poi degli appalti relativi a servizi e forniture è anche necessario, ai fini della erogabilità dell'incentivo in esame, che sia stato nominato il direttore della esecuzione.

A tal ultimo proposito, in ragione del rinvio operato dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 31 comma 5 e 216 comma 27 octies, d.lgs. 50/16, rileva, in attesa della approvazione del regolamento unico, quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3, secondo le quali, nel caso degli appalti relativi a forniture e servizi, la nomina del direttore della esecuzione è disgiunta da quella del RUP solo negli appalti di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità.

In estrema sintesi, nello specifico caso degli appalti relativi a servizi e forniture, la erogazione dell'incentivo è prevista, ai sensi del comma 2, ultimo cpv, dell'art. 113 d.lgs. 50/16, nel solo caso di nomina del direttore della esecuzione, che, in ragione della vigente disciplina di cui alle predette linee guida dell'Anac, è imposta, disgiunta rispetto a quella del RUP, nel solo caso di appalti di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità, con valutazione spettante ai dirigenti (cfr. linee guida ANAC n. 3, punto 10).

Dal quadro normativo sopra richiamato non si evincono ulteriori fattispecie che legittimino la nomina del direttore dell'esecuzione al di fuori delle ipotesi contemplate.

Ne consegue che la disciplina sugli incentivi, nello specifico caso degli appalti di servizi e forniture, non può trovare applicazione in tutti i casi in cui la legge non prevede la figura disgiunta del direttore dell'esecuzione rispetto a quella del RUP (*Cfr. cit. Sez. Controllo Veneto, pronuncia n. 301/19; Sez. controllo Emilia Romagna, pronuncia 11/21*).

5.2 limiti soggettivi

Quanto ai limiti soggettivi, la già menzionata norma di cui all'art 113 d.lgs. 50/2016 ha perimetrato anche la platea dei possibili beneficiari dell'incentivo in parola, individuandoli:

- 1) nel responsabile unico del procedimento (RUP);
- 2) nei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del medesimo art. 113;
- 3) nonché nei loro collaboratori.

5.3 requisiti di ammissibilità dell'incentivo e giurisprudenza contabile

Alla luce di tutto quanto sopra, la giurisprudenza consultiva delle sezioni regionali di controllo ha avuto modo di enucleare i presupposti in presenza dei quali è possibile erogare l'incentivo in parola:

- a) che sia stata esperita una procedura di gara ad evidenza pubblica;
- b) che l'Amministrazione sia dotata di apposito regolamento interno, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere dettagliatamente le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati;
- c) che le risorse finanziarie del fondo - desumibile da previsione di bilancio - costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
- d) che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziare nel quadro economico dell'appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
- e) che l'incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo;
- f) che, negli appalti di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell'esecuzione. (cfr Sez Controllo Puglia delibere: 11/21 e 150/21)

5.4 ratio della normativa in esame

Dall'analisi delle norme che nel tempo hanno definito la disciplina dell'incentivo in esame emerge chiaramente come si sia modificata nel tempo la *intentio legis*.

L'originaria *ratio*, infatti, rappresentata dalla volontà di spostare all'interno degli uffici attività di progettazione e capacità professionali di elevato profilo è stata gradualmente affiancata e poi sostituita con quella invece rappresentata dalla volontà di accrescere efficienza ed efficacia di attività tipiche dell'amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d'opera" (Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 186/2017; Sez. Reg. Contr. Puglia 150/21).

Più di recente è stato sottolineato che la funzione degli incentivi per il personale delle pubbliche amministrazioni risiede nella necessità di incrementare e di valorizzare le professionalità intranee all'apparato amministrativo, in funzione anche del risparmio di spesa conseguito dalla pubblica amministrazione rispetto alla scelta del conferimento esterno dell'incarico professionale da remunerare per la resa delle medesime prestazioni professionali.

6) merito

Delineato, sebbene in sintesi, il quadro normativo di riferimento e la *ratio* dello stesso è, ora, possibile affrontare nel merito i quesiti posti.

Quanto al primo, relativo al se sia consentita comunque la erogazione dell'incentivo anche nella ipotesi in cui la individuazione dei dipendenti beneficiari dello stesso sia tardiva e quindi successiva rispetto all'effettivo avvio della procedura di gara, la risposta è positiva, nei termini di seguito specificati.

Rileva, innanzitutto, che, come già precisato, la platea dei possibili beneficiari è tassativamente selezionata dalla norma medesima (art 113, comma 3 d.lgs. 50/16).

Il medesimo comma 3, poi, precisa anche che *"La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo **accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti**"*, senza null'altro specificare a tal specifico proposito.

Appare, dunque, evidente, che, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dal delineato quadro normativo, l'incentivo potrà essere erogato a fronte dell'accertamento dell'effettivo svolgimento, da parte del personale interno normativamente preselezionati, delle attività dalla norma stessa indicate come suscettibili di essere remunerate.

Ove anche la nomina formale, tra i soggetti normativamente indicati come possibili percettori dell'incentivo, dei relativi destinatari avvenga in ritardo rispetto all'avvio della procedura di gara, ciò che rileva, ai fini della legittima erogazione, è l'accertamento dell'effettivo svolgimento di quelle specifiche prestazioni.

Medesime considerazioni valgono anche con riferimento **al secondo quesito** posto, relativo al se, nello specifico caso degli appalti relativi a servizi e forniture, per i quali sia obbligatoria la nomina del direttore della esecuzione disgiunta da quella del RUP, si possa ugualmente procedere alla erogazione dell'incentivo, laddove la nomina del primo sia tardiva, successiva, cioè, all'inizio della esecuzione del servizio o della fornitura.

Ed invero, nello specifico caso degli appalti dei servizi e delle forniture, si richiede l'ulteriore requisito rappresentato dalla nomina del direttore della esecuzione.

Fermo restando quanto sopra, dunque, anche in tale specifica ipotesi ciò che rileva è che, in ottemperanza al generale principio di effettività, sancito dall'art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dal delineato quadro normativo, ivi compresa l'avvenuta nomina del direttore della esecuzione, si accerti l'effettivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto di remunerazione.

Non rileva, in pratica, che la nomina in parola sia avvenuta prima o dopo l'inizio della esecuzione, ciò che conta è che si accerti, infatti, la avvenuta effettiva esecuzione della tipologia di attività cui la norma in esame subordina la erogazione dell'incentivo.

Valutazione questa rimessa all'ente interessato.

Peraltro, giova, a tal specifico proposito, anche far rilevare che, mentre per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, la norma di cui all'art. 101, d.lgs. 50/16, espressamente impone la nomina del direttore dei lavori **prima** dell'avvio delle procedure per l'affidamento, con riferimento agli appalti di servizi e forniture non è prevista analoga disposizione.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

esprime il parere sul quesito in epigrafe nei termini sopra esposti

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato nella camera di consiglio del 16 MARZO 2022

Il Relatore
Ferruccio Capalbo

Il Presidente
Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il
31 marzo 2022

Il Direttore della Segreteria
Giuseppe Imposimato